

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1647

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVANESE, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, BARBIERI, TURCO, BIANCHI BERETTA, ALBERTINI, ANGELONI, BECCHI, BEEBE TARANTELLI, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI, BOSELLI, CAPECCHI, CECI BONIFAZI, COLOMBINI, CORDATI ROSAIA, DIGNANI GRIMALDI, DI PRISCO, FACHIN SCHIAVI, FAGNI, FILIPPINI GIOVANNA, FINOCCHIARO FIDELBO, FRANCESE, GELLI, GRAMAGLIA, LO CASCIO GALANTE, LODI FAUSTINI FUSTINI, LORENZETTI PASQUALE, MAINARDI FAVA, MAMMONE, MASINI, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, MONTECCHI, ORLANDI, PELLEGGATTI, PINTO, ROMANI, SANGIORGIO, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, SERRA, TADDEI, UMIDI SALA

Presentata il 9 ottobre 1987

Nuove norme in materia di diritto di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È avanzato in questi anni e si è affermato nei fatti un concetto di famiglia inteso come « comunità di eguali » che ha portato al superamento di un'organizzazione gerarchica dei ruoli familiari e sociali, sono profondamente cambiati i rapporti tra uomo e donna, tra genitori e figli.

La visione della famiglia come « centro di affetti », piuttosto che come « centro di interessi », ha consentito l'affermazione di leggi avanzate come quella del diritto di famiglia, della legge sul divorzio e la recente legge di modifica di quest'ultima.

Le scelte legislative compiute nel corso di questi anni sulla scorta di tali mutamenti restano in gran parte valide, e pure, si avverte oggi l'esigenza di rivedere alcune norme in relazione ai nuovi orientamenti emersi nel costume e nella cultura.

Vanno inoltre superate nella legge ordinaria tutte le discriminazioni ancora esistenti tra uomo e donna che sono in contrasto con i principi di uguaglianza sanciti nella Costituzione, come ad esempio, quelle in materia di cognome della famiglia e di riconoscimento del figlio naturale.

Dopo la riforma del 1975 la moglie mantiene il proprio cognome ed aggiunge quello del marito; aggiungere il cognome del marito non è una facoltà ma diventa un obbligo in alcuni documenti (carta d'identità, passaporto). Inoltre riteniamo che debba essere data anche alla madre la facoltà di trasmettere il proprio cognome ai figli.

Ricordiamo che la convenzione internazionale adottata a New York il 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e ratificata dal nostro paese con legge 14 marzo 1985, n. 132, all'articolo 16 afferma:

« Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini...:

g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione; ».

Per quanto riguarda il riconoscimento dei figli naturali è consentito, dalle norme vigenti, al marito di riconoscere i figli nati fuori da un matrimonio, mentre per la moglie opera la presunzione di paternità in mancanza di una sentenza di separazione.

Per aggirare l'ostacolo della presunzione di paternità, molto spesso il bambino viene registrato all'anagrafe come figlio del padre naturale e di madre che non vuole essere dichiarata. La donna lo riconosce successivamente, solo dopo la sentenza di separazione. A volte addirittura si ricorre all'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito nei confronti di un bambino che è figlio solo della moglie. Precisiamo che sia l'azione di disconoscimento di paternità che il riconoscimento successivo da parte della madre vengono annotati a margine dell'atto di nascita e questa ci pare una

grave discriminazione nei confronti del bambino e della madre naturale.

Riteniamo, inoltre, che vada abolito l'addebito nella separazione, che costituisce molto spesso un elemento di ricatto tra i coniugi separati ed è un istituto ingiustamente punitivo nei confronti del coniuge cui è stata addebitata. Si arriva alla separazione perché è venuta meno quella comunanza di interessi ed affetti che è alla base del matrimonio, e ciò non può semplicisticamente e contrattualmente essere attribuito ad uno solo dei coniugi.

Un fenomeno, inoltre, del quale il legislatore deve cominciare ad interessarsi è quello della cosiddetta « famiglia di fatto ».

Le famiglie di fatto in Italia sono 192.000 (dati ISTAT) pari all'1,3 per cento delle famiglie, nei grandi comuni del nord arrivano al 4,6 per cento. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un fenomeno per il momento contenuto, ma che presenta eventualità di espansione, e per il quale incominciano a porsi problemi di tutela e regolamentazione, di maggiori garanzie e, soprattutto, di eliminazione di ogni discriminazione.

Sarebbe, però, sbagliato prevedere una legislazione positiva che contenga un sistema normativo organico tale da regolamentare la famiglia di fatto sulla falsariga di quella legittima.

La convivenza è una libera scelta (a meno che non sia conseguenza delle lungaggini della legge sul divorzio) nella quale l'uomo e la donna vogliono liberamente e personalmente elaborare i modelli di convivenza, interpretando in modo creativo i fenomeni storici di trasformazione dell'esperienza familiare.

Va, quindi, evitato ogni tentativo di riconoscimento formale della famiglia di fatto, la scelta della convivenza è rigetto di formalismo, ed è basata sulla spontaneità e sul rinnovato consenso, al di fuori di regole fisse.

Ogni tentativo di regolamentazione organica potrebbe configurarsi come una indebita ingerenza dello Stato in una famiglia che non chiede la tutela partico-

lare che l'ordinamento riserva al matrimonio.

Il legislatore deve, però, comunque tener conto di problemi di tutela della prole e della eliminazione di ogni residua forma di discriminazione tra i figli legittimi e naturali, e di tutela dell'« affidamento » del convivente più debole che pur sapendo e non volendo vantare nei confronti del *partner* diritti che deriverebbero dalla sussistenza di un matrimonio, potrebbe comunque aver confidato in attribuzioni in denaro o in natura, soprattutto quando la convivenza si sia protratta per un lungo periodo.

La strada che intendiamo percorrere non è quella di una legislazione organica, ma di una regolamentazione di problemi specifici posti dalle coppie non sposate e considerati degni di essere presi in considerazione in vista di una protezione delle parti.

Riteniamo in particolare che debba essere garantito al convivente più debole (che continua ad essere la donna) il diritto a vedere riconosciuta la titolarità dei beni acquistati durante il rapporto di convivenza e la partecipazione agli utili della impresa familiare.

Sulla base delle norme vigenti, la donna non riesce a far valere in giudizio nei confronti dell'ex convivente i propri diritti; addirittura in materia di impresa familiare molte donne sono costrette a promuovere cause di lavoro nei confronti dell'ex convivente per far valere le proprie spettanze almeno come dipendente in un'impresa nella quale hanno invece partecipato come co-titolari.

Sulla base di quanto fin qui esposto avanziamo le seguenti proposte.

Proponiamo che i coniugi mantengano il proprio cognome e che stabiliscano al momento del matrimonio il cognome che assumeranno i figli. Il cognome sarà lo stesso per tutti i figli (articoli 1 e 2).

Per il figlio naturale i genitori nel caso di riconoscimento contestuale si accordano sul cognome del figlio. In caso di disaccordo decide il Giudice dando preferenza al cognome del genitore cui il bambino è affidato. Nel caso di riconosci-

mento non contestuale il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e tale cognome può essere modificato solo con il consenso di questi. Nel caso di riconoscimento di figlio maggiore di anni sedici la scelta del cognome spetta a quest'ultimo (articolo 3).

Con l'articolo 4 proponiamo l'abrogazione dell'addebito nella separazione, prevedendo comunque il diritto al mantenimento da parte del coniuge che non abbia adeguati redditi propri. Il coniuge separato mantiene i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge fino alla sentenza di divorzio (articolo 6).

Con l'articolo 7 proponiamo di consentire anche alla donna coniugata di riconoscere il figlio naturale fin dalla nascita con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile. Il marito della donna può promuovere azione di riconoscimento del bambino. Ribaltiamo così lo schema attuale che prevede la presunzione di paternità e successivamente l'azione di disconoscimento, riteniamo che la nuova procedura che proponiamo sia più rispettosa della dignità e dei diritti della donna e del bambino, che in particolare ha il diritto di essere riconosciuto sin dalla nascita dai suoi veri genitori.

Sempre con l'articolo 7 ribadiamo l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di recarsi nel luogo in cui è avvenuto il parto per raccogliere la dichiarazione di riconoscimento, questo perché molto spesso gli uffici comunali frappongono ostacoli di carattere organizzativo arretrando notevoli disagi alla madre naturale, come quello di doversi recare personalmente in Comune dopo il parto ad effettuare il riconoscimento.

Con l'articolo 9 proponiamo di parificare a 6 mesi il termine per il disconoscimento di paternità da parte sia del padre che della madre, termine che attualmente è di 6 mesi per la madre e di 1 anno per il padre.

In materia di convivenza *more uxorio* proponiamo:

che i genitori possano rivolgersi al giudice per chiedere l'affidamento dei

figli naturali e per la definizione dell'assegno di mantenimento per i figli (articolo 10);

che il giudice competente in materia di affidamento del figlio naturale e di definizione dell'assegno di mantenimento sia il tribunale dei minorenni (articolo 11);

di abrogare la previsione del terzo comma dell'articolo 537 del codice civile che consente una discriminazione ai danni dei figli naturali all'atto della successione ereditaria (articolo 12);

che il convivente *more uxorio* possa rivolgersi al giudice per chiedere la divisione del patrimonio costituito durante la convivenza e degli utili dell'impresa gestita con l'altro convivente (articoli 13 e 14), garantendo però ai conviventi di stabilire con atto pubblico che tra di

loro non vige regime di comunione o non è costituita impresa familiare (articolo 15);

di parificare la condizione del convivente *more uxorio* al coniuge in materia di astensione dal deporre (articolo 350 del codice di procedura penale) e di non punibilità (articoli 384 e 307 del codice penale) (articoli 17, 18 e 19);

di consentire la successione nel contratto di locazione anche per il convivente *more uxorio* (articolo 16);

di eliminare ogni forma di discriminazione della famiglia di fatto in materia di certificazione anagrafica (articolo 20);

la gratuità degli atti, dei documenti e dei provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge per i cittadini che abbiano un reddito individuale inferiore ai 10 milioni annui.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica alla norma concernente
il cognome della famiglia).*

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-bis. — *(Cognome della famiglia).* — I coniugi conservano il proprio cognome.

All'atto del matrimonio i coniugi di comune accordo dichiarano il cognome che assumeranno i figli.

Il cognome scelto, sarà assunto da tutti i figli.

ART. 2.

*(Abrogazione delle norme concernenti
il cognome della moglie).*

1. L'articolo 156-bis del codice civile e l'articolo 9 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono abrogati.

ART. 3.

(Cognome del figlio naturale).

1. L'articolo 262 del codice civile, come modificato dall'articolo 111 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — *(Cognome del figlio).*
— Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono. La facoltà di scelta del cognome deve essere

esercitata congiuntamente e contestualmente dai genitori, con dichiarazione resa all'atto del riconoscimento del figlio naturale.

In mancanza di accordo tra i genitori il giudice decide circa l'assunzione del cognome, dando preferenza al cognome del genitore cui il bambino è affidato.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio naturale può assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.

In mancanza di consenso il figlio mantiene il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Nel caso di riconoscimento di figlio maggiore degli anni 16, il cognome è scelto dal figlio ».

ART. 4.

*(Abrogazione dell'addebito
nella separazione).*

1. Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, come modificato dall'articolo 33 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 156 del codice civile è così modificato:

« Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento ».

ART. 5.

*(Abrogazione della norma di riserva
a favore del coniuge separato).*

1. L'articolo 548 del codice civile, come modificato dall'articolo 182 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è abrogato.

ART. 6.

(Successione del coniuge separato).

1. L'articolo 585 del codice civile, come modificato dall'articolo 193 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 585. — *(Successione del coniuge separato).* — Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato ».

ART. 7.

(Modifica della norma concernente la paternità del marito).

1. All'articolo 231 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

« La moglie può dichiarare all'ufficiale di stato civile che il figlio non è del marito.

La dichiarazione di cui al comma precedente, può essere resa all'atto della dichiarazione di nascita o prima del parto.

In presenza di tale dichiarazione il figlio assume lo stato di figlio naturale.

Il marito può promuovere azione di riconoscimento della paternità nel termine di 6 mesi dalla nascita del bambino.

Se egli prova di non avere avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Il bambino viene registrato come figlio dei genitori che lo riconoscono.

È fatto obbligo all'ufficiale di stato civile di recarsi, qualora la donna ne faccia richiesta, nell'ospedale o nel luogo dove è avvenuto il parto per ricevere la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo. Tale obbligo opera anche per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale ».

ART. 8.

(Disconoscimento di paternità).

1. Il secondo comma dell'articolo 235 del codice civile, come modificato dall'articolo 93 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è abrogato.

ART. 9.

(Modifica dei termini dell'azione di disconoscimento).

1. Il secondo comma dell'articolo 244 del codice civile, come da ultimo modificato dall'articolo 78 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Il marito può disconoscere il figlio nel termine di sei mesi, dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano.

In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuta notizia ».

ART. 10.

(Affidamento dei figli naturali).

1. In caso di cessazione della convivenza i genitori possono rivolgersi al giudice per l'affidamento dei figli naturali.

2. Il giudice si pronunzia ai sensi dell'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e limitatamente all'assegno di mantenimento per i figli, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 156 del codice civile, come sostituito dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

3. Ai fini della corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli, il genitore può chiedere al giudice l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

ART. 11.

(Competenza del tribunale dei minorenni).

Il giudice competente per le disposizioni di cui all'articolo 3, e all'articolo 10 della presente legge è il tribunale dei minorenni.

ART. 12.

(Riserva a favore
dei figli legittimi e naturali).

1. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile, come sostituito dall'articolo 173 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è abrogato.

ART. 13.

(Patrimonio della famiglia di fatto).

1. I conviventi *more uxorio* possono rivolgersi al giudice per chiedere la divisione del patrimonio costituito durante la convivenza.

2. Il giudice valuta, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, la consistenza del patrimonio costituito dai conviventi con apporti di lavoro professionale, o casalingo, ai sensi degli articoli 177, 178 e 179 del codice civile, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 56, 57 e 58 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

3. Il giudice procede alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194 del codice civile, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

ART. 14.

(Impresa familiare).

1. All'articolo 230-bis del codice civile aggiungere in fine il seguente comma:

« Ciascuno dei conviventi *more uxorio* che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente, può rivolgersi al giu-

dice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzierà ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo ».

ART. 15.

(Facoltà per i conviventi di escludere il regime di comunione e la costituzione di impresa familiare).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge non si applicano se i conviventi concordano su ciò con atto pubblico di cui all'articolo 2699 del codice civile.

ART. 16.

(Locazione di immobili).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, il convivente *more uxorio*, gli eredi, i parenti e affini con lui abitualmente conviventi ».

2. All'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Al conduttore succede il convivente *more uxorio* se tra i due così si è convenuto ».

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la convivenza *more uxorio* è provata dal certificato di stato di famiglia, in mancanza deve essere comunicata dal conduttore al locatore almeno 6 mesi prima del fatto da cui consegue la successione nel contratto di locazione.

ART. 17.

(Estensione della non punibilità di cui all'articolo 307 del codice penale).

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o del convivente *more uxorio* ».

ART. 18.

(Estensione della non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto ed il convivente *more uxorio* da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore ».

ART. 19.

(Astensione dal deporre).

1. Il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I prossimi congiunti o il convivente *more uxorio* dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre ».

ART. 20.

(Certificazioni anagrafiche).

1. Le certificazioni anagrafiche devono garantire il rispetto della dignità della famiglia di fatto e non possono costituire

un elemento di discriminazione tra le famiglie comunque costituite.

ART. 21.

(Esenzione di imposta).

1. Tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per chi ha un reddito imponibile individuale inferiore ai 10 milioni annui.